



2i3T Soc. Cons. a r.l.

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017 – 2019**

(Legge 6 novembre 2012 n. 190; D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

Approvato con delibera dell'Organo amministrativo del 31/01/2017

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Indice:

Premessa	3
1. QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	4
1.2 DETERMINAZIONE ANAC N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016 "PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016": SOGGETTI TENUTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO.....	5
2. L'AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO.....	7
3. LA REDAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
3.1 LA FINALITA'	9
3.2 LE FASI.....	10
3.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
3.4 LE RESPONSABILITÀ	13
4. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ...	14
4.1. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO	14
4.1.1 MAPPATURA DEL RISCHIO	14
4.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	15
4.1.3 GESTIONE DEL RISCHIO	16
5. LE MISURE DI CONTRASTO	17
5.1 LA FORMAZIONE	17
5.2 ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO	18
5.2.1 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI	18
5.2.2 ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	19
5.2.3. ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI.....	19
5.2.4 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (whistleblowing)	19
5.2.5 ROTAZIONE DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE	20
5.2.6 MONITORAGGIO.....	20
5.2.7 ATTUAZIONE	20
6. OBBLIGHI DI TRASPARENZA	22

Premessa

1. PREMESSA

La Società consortile 2i3T Soc. Cons. a r.l., con sede in Torino, Via Nizza 52 ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio.

Sono soci fondatori della Società: l'Università degli Studi di Torino, la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino), il Comune di Torino, Finpiemonte S.p.A.

Alla luce delle innanzi riportate circostanze, la Società 2i3T Soc. Cons. a r.l. è chiamata al rispetto di quanto statuito dall'ANAC a mezzo della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, nonché della Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016”*.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stata introdotta una disciplina organica per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Tali norme, in raccordo con gli altri istituti già previsti dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, investono l'Amministrazione Pubblica di responsabilità che si traducono in una serie di adempimenti particolari finalizzati a rendere le strutture e le informazioni completamente accessibili dall'esterno.

Come noto, successivamente, il Legislatore è intervenuto, in attuazione della delega contenuta nel provvedimento citato, dapprima con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*) e poi con il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*).

A tale riguardo, il D.Lgs. n. 33/2013, articolato in forma di testo unico, ha razionalizzato i molteplici obblighi di pubblicazione che gravano sulla pubblica amministrazione, la quale deve rendere accessibili e fruibili per i cittadini tutte le informazioni in suo possesso.

Successivamente si è aggiunto alle norme fondamentali in materia di trasparenza ed anticorruzione, il Decreto 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (GU n.144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114*).

Da ultimo è intervenuto in materia il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *"Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (di seguito d.lgs. 97/2016) che, unitamente al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha apportato rilevanti innovazioni in materia.

Dalle norme riassuntivamente richiamate, si evince che l'intervento legislativo è costantemente indirizzato verso molteplici aspetti: si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, non solo sotto il profilo penalistico (connesso alla loro repressione, nel cui ambito si prevede comunque un inasprimento delle sanzioni) ma anche sul versante amministrativo, dando, cioè grande risalto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa e della formazione delle risorse umane che operano nella Pubblica Amministrazione.

1.2 DETERMINAZIONE ANAC N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016 "PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016": SOGGETTI TENUTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è recentemente intervenuto, come *supra* accennato, il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.

Le modifiche hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. Questi ultimi, inoltre, sono distinti tra soggetti che adottano il PTPC e quelli che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato "*Ambito soggettivo di applicazione*", che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43.

Esso individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in attuazione della l. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici – tra i quali rientra 2i3T soc. cons. a r.l. – fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione. La *ratio* sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a

soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Tale profilo di carattere generale è stato approfondito e vagliato anche dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle Linee guida di cui alla determina n. 8/2015 e al paragrafo 3 della Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "*Piano Nazionale anticorruzione 2016*".

2. L'AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO

La Società 2i3T, amministrata da un organo amministrativo, attualmente rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, ha un Responsabile Operativo e sarà sottoposta alla vigilanza di un Revisore per l'anno 2017 secondo quanto disposto dal nuovo testo dello Statuto approvato il 29 dicembre 2016. Allo stato attuale la Società non ha dirigenti tra il personale.

2i3T ha due sedi operative poste in Torino in Via G. Quarello 15/A ed in Via Nizza 52 entrambe le sedi sono integrate in strutture dell'Università degli Studi di Torino.

I clienti, ai quali le attività di 2i3T sono rivolte sono enti privati e pubblici, in particolare per quanto riguarda le attività di supporto alla nascita di nuova imprenditorialità innovativa gli utenti dei servizi di pre-incubazione sono principalmente persone fisiche/privati cittadini mentre le attività di incubazione sono rivolte a persone giuridiche neo-imprese anche costituite attraverso i servizi di pre-incubazione.

La società consortile 2i3T Soc. cons. a r.l. ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio.

In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;
- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;
- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.

Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:

- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;
- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze. A tal fine in particolare, la società può acquisire partecipazioni minoritarie al

capitale di nuove imprese, purché costituite con la forma giuridica di società di capitali, a fronte del conferimento di prestazioni di servizi, know-how o altri beni ed attività immateriali, ovvero di beni in natura, suscettibili di valutazione economica, escluso in ogni caso il conferimento di denaro;

- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, finanziaria, organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;
- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;
- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;
- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;
- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;
- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di ricerca accademici e/o consulenti esterni;
- svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; in particolare, la società potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento del suo oggetto sociale.

La Composizione della compagine societaria di 2i3T Soc. Cons. a r.l. e le relative quote azionarie di partecipazione risultano le seguenti:

Soci 2i3T Scarl	% partecipazione
Università degli studi di Torino	25%
Città Metropolitana di Torino	25%

Comune di Torino	25%
Finpiemonte S.p.a.	25%

Sono **organi** della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Presidente (nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione);
- il Revisore.

3. LA REDAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 LA FINALITA'

Le Società e le Aziende Pubbliche operano a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive integrazioni normative per procedere alla stesura ed alla approvazione del Piano.

La proposta di Piano è predisposta da Rossana Stanca, dipendente di 2i3T, in qualità di Responsabile dell'anticorruzione, nominata ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 02/05/2016.

Qualora nella Società o Azienda Pubblica fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile per la prevenzione sarà chiamato a risponderne personalmente, con responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, salvo che dimostri di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano (PTPC) e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione nell'amministrazione pubblica per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al RPCT. (si segnala che secondo il nuovo Piano Anticorruzione Anac del 2016 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il responsabile della Trasparenza devono coincidere).

Il nominativo del RPCT viene comunicato all'ANAC utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

3.2 LE FASI

1. Entro il **30 settembre** di ogni anno ciascun Responsabile di Settore trasmette al Responsabile per la prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Azienda Pubblica, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
2. Entro il **30 ottobre** di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette all'Organo di indirizzo, individuato nel Consiglio di Amministrazione.
3. L'Organo di indirizzo approva il Piano entro il **31 gennaio** di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
4. Le amministrazioni e gli enti non sono più tenuti a trasmettere ad ANAC i dati che il DFP richiedeva secondo quanto previsto nel § 4 del PNA 2013 (**pag. 5, piano nazionale anticorruzione 2016**). Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Tuttavia, come precisato al paragrafo 4 del PNA Anac 2016, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.
Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente". I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente", unitamente a quelli degli anni precedenti.
5. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.
6. In fase di prima applicazione il Piano dovrà essere approvato entro il **31 gennaio 2017**.

3.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del di 2i3T Soc. Cons. a r.l., nonché i relativi compiti e funzioni sono:

a) Organo di indirizzo (Organo Amministrativo):

- nomina il responsabile del RPCT (art. 41, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 97/2016) individuandolo tra i dirigenti di ruolo in servizio, ove presenti, lett. f, art. 41, co. 1 D. Lgs. 97/2016) o tra il personale dipendente;
- adotta il Piano della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica, ove previsto al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 41, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 97/2016);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.
- decide in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

b) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):

- elabora e propone all'Organo di indirizzo il Piano Anticorruzione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (Piano Anticorruzione Anac 2016);
- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV *"le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"* (art. 41, del D. Lgs. 97/2016).
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- propone la stesura e l'aggiornamento del Codice Etico integrato con il Codice di Comportamento;

c) i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza:

- Sono individuati, compatibilmente con la struttura organizzativa di 2i3T, delle figure di responsabili dei procedimenti, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT (art. 1, co. 9 lett. c) D. Lgs. 97/2016), affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

d) tutti i dirigenti/PO per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale, ove possibile;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);

e) L'OIV/Nucleo di Valutazione (ove presente):

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);

f) tutti i dipendenti di 2i3T Soc. Cons. a r.l.:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito agli organi competenti;

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito

3.4 LE RESPONSABILITÀ

- **Del Responsabile per la prevenzione.**

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all'art. 1, comma 12, della l. n. 190.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale a che si configura nel caso di: *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"*;
- una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*.

- **Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza; *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"* (art. 1, comma 14, l. n. 190).

- **Dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.**

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

4. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Premesso che la Delibera Anac n. 831/2016 conferma le indicazioni già fornite con il PNA 2013 e con il relativo aggiornamento 2015, ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e ss. mm. ii., fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;
- b) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione;

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

4.1.1 MAPPATURA DEL RISCHIO

Le aree a rischio di corruzione per 2i3T Soc. cons. a r.l. e obbligatorie ai sensi di legge (art. 1 comma 4, comma 9 lett. "a"), sono individuate nelle seguenti:

- **acquisizione e progressione del personale;**
- **affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016;**
- **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;**

- **processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**

Ciò premesso va però precisato, che a fronte della peculiarità del settore in cui opera 2i3T Soc. Cons a r.l., si è ritenuta in fase di prima elaborazione del Piano di definire ed approvare i modelli con cui attuare la gestione del rischio, riservandosi di avviare la mappatura delle aree e dei processi sensibili obbligatori nel corso dell'anno 2017 ed una successiva e attenta analisi dei processi dell'Ente nel corso del biennio 2017-2019.

(Allegato 1 – Scheda - Mappatura del rischio).

4.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A fronte della complessità dell'attività di 2i3T soc. Cons. a r.l., si è ritenuta in fase di prima elaborazione del Piano di avviare la valutazione delle aree e dei processi sensibili nel corso dell'anno 2017, privilegiando le aree obbligatorie considerate a rischio dal Legislatore, ed una successiva e attenta valutazione dei processi dell'Ente nel corso del biennio 2017-2019.

Per ogni processo sarà elaborata una scheda, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, per la valutazione del rischio (allegato 5 del PNA), con la seguente "scala di livello rischio":

- Nessun rischio con valori < 3
- Livello rischio "marginale" con valori tra 3 e 7
- Livello rischio "attenzione" con valori tra 8 e 12
- Livello rischio serio" con valori tra 13 e 20
- Livello rischio "elevato" con valori > 20

(Allegato 2 – Tabella Livello Rischio).

Il processo di valutazione del rischio verrà sviluppato secondo le seguenti fasi:

- 1) Analisi del contesto in cui opera l'ente;
- 2) Mappatura dei processi ed individuazione delle aree di rischio;
- 3) Valutazione del rischio;
- 4) Trattamento del rischio;

4.1.3 GESTIONE DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili di posizioni organizzative per le aree di competenza, identificando annualmente le aree "sensibili" di intervento su cui agire.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Si considera di predisporre adeguati interventi con priorità massima con riferimento ai processi/procedimenti aventi livello di rischio superiore a 20.

Le misure di contrasto nel corso dell'anno 2017 saranno oggetto di valutazione a seguito del completamento delle fasi di mappatura e valutazione del rischio, privilegiando le aree obbligatorie considerate a rischio dal Legislatore. ed una successiva e attenta valutazione dei processi dell'Ente nel corso del biennio 2017-2019.

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con l'amministrazione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano nel Triennio 2017-2019.

5. LE MISURE DI CONTRASTO

5.1 LA FORMAZIONE

La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve prevedere una sezione – nell'ambito del piano formativo – dedicata alla formazione riguardante le norme e le metodologie Società Pubblica per la prevenzione della corruzione.

L'aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell'attività amministrativa, le rotazioni, compatibilmente con l'assetto organizzativo di 2i3T, di dirigenti, ove presenti, e funzionari e la parità di trattamento.

L'obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale.

Nel piano di formazione dovranno essere indicate:

- i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie oggetto di formazione;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.);
- le modalità del monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti; le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione;
- le materie oggetto di formazione.

I Dirigenti/PO di riferimento delle strutture cui fanno capo le attività a rischio individuano, di concerto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il personale da avviare ai corsi di formazione sul tema dell'anticorruzione e le relative priorità, anche utilizzano strumenti di formazione a distanza (es.: e-learning).

Le attività formative presenti nel Piano relative al primo anno di attuazione sono state divise per tipologia di destinatari:

- dipendenti INTERESSATI alla prevenzione del rischio corruzione:

l'azione formativa su tutto il personale comporta interventi di conoscenza della normativa, interventi differenziati secondo i ruoli, interventi formativi su codice di comportamento

- dipendenti COLLEGATI alla prevenzione del rischio corruzione:
i primi interventi formativi sono rivolti al Responsabile della Trasparenza e ai Responsabili del sistema dei Controlli interni, Dirigenti/Posizioni Organizzative;
- dipendenti COINVOLTI nella prevenzione del rischio corruzione:
la formazione rivolta a questi destinatari è mirata e differenziata in funzione delle attività ad alto rischio; questa formazione è rivolta inoltre al Responsabile del Piano

Alle attività formative previste per il primo anno si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi organizzati sulla base dei monitoraggi delle attività previste nel Piano di prevenzione della corruzione e sull'analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

5.2 ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO

5.2.1. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).
Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

L'accertamento delle cause di inconferibilità e di incompatibilità avviene mediante dichiarazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto a quanto previsto dall'art. 20 del dlgs n.39/2013.

Ai soli fini di controllo sulla veridicità della dichiarazione RPCT nei limiti di quanto consentitogli dalle norme in vigore, può richiedere agli interessati la produzione di un certificato penale.

5.2.2. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai fini del monitoraggio del rispetto del divieto di contrarre contenuto negli artt. 21 dlgs 39/2013 e 53, e art. 16ter dlgs 165/2001, gli amministratori comunicano al RPCT quali contratti di lavoro sottoscrivano o quali incarichi professionali gli siano conferiti, nei tre anni successivi al termine del mandato, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Società, svolta attraverso i poteri ad essi attribuiti nel periodo in cui sono stati amministratori della medesima.

5.2.3. ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

5.2.4. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (whistleblowing)

La disposizione contenuta nell'art. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. *whistleblower*) pone tre condizioni:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione.

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'amministrazione considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. È dovere del RPCT valutare le segnalazioni pervenute, al fine di proporre le eventuali azioni di intervento, di regola entro 30 giorni dalla loro ricezione.

Tali segnalazioni sono raccolte progressivamente numerate e conservate in un apposito archivio riservato, al quale è consentito l'accesso solo da parte del RPCT.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni al RPCT ritenendole veritiere.

5.2.5. ROTAZIONE DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La *ratio* delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Secondo la delibera Anac 831/2016 non è sempre possibile realizzare la rotazione, la Società in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del limitato numero di personale ritiene che la rotazione del personale dipendente non sia applicabile. Tuttavia, tutti i processi decisionali sono caratterizzati dal frazionamento e da più livelli di controllo.

5.2.6. MONITORAGGIO

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione viene svolto secondo le seguenti modalità:

- la responsabilità di monitoraggio è assegnata al RPCT nominato dall'Organo di indirizzo;

- il monitoraggio è effettuato in coordinamento con i referenti di prevenzione della corruzione debitamente nominati e i criteri adottati per il monitoraggio sono:
 - il rispetto delle scadenze previste dal Piano e l'esecuzione delle misure correttive del rischio;
 - il responsabile per la prevenzione della corruzione trasmette ogni anno, entro il 15 dicembre all'Organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta e si occupa della sua pubblicazione sul sito nella sezione "Trasparenza";
 - il responsabile predispone inoltre dei report periodici, in relazione all'attività svolta trimestrale, che invia agli organi competenti e che questi ultimi utilizzano per le loro attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 11, comma 9 del decreto 150/09.

5.2.7. ATTUAZIONE

Il piano triennale viene attuato secondo il seguente programma:

I Anno:

- a) Adozione del PTPC e del PTT;
- b) Diffusione del PTPC;
- c) Stesura ed adozione del codice etico e di comportamento
- d) Formazione;
- e) Monitoraggio;
- f) Adozione delle misure di trasparenza;
- g) Revisione e miglioramento del PTPC;

II Anno:

- a) Adozione delle variazioni eventualmente apportate all'anno I;
- b) Pianificazione di ulteriori attività formative;
- c) Monitoraggio;
- d) Revisione e miglioramento del PTPC;

III Anno:

- a) Adozione delle variazioni eventualmente apportate all'anno II;
- b) Pianificazione di ulteriori attività formative;
- c) Monitoraggio;
- d) Revisione e miglioramento del PTPC;

6. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (Per gli Enti Locali tenuti a tale pubblicazione)

Il d.lgs. n. 33 del 2013 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

In base al comma 5 sempre del medesimo art. 22 poi "Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.". Quindi, ove le società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell'applicazione della predetta disciplina sulla trasparenza da parte delle società dalle stesse controllate.

Il Piano della Trasparenza e integrità (PTTI), è parte integrante e complementare del Piano della Prevenzione della Corruzione.

Il Piano è specificatamente approvato dall'Organo di indirizzo entro il 31/03/2017.

Il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Responsabile alla prevenzione della corruzione ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del PTTI, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli obiettivi indicati nel presente Piano.

OdV Organismo di Vigilanza

PNA Piano Nazionale Anticorruzione

ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione

PTPCT Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza

RPCT Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

PTTI Programma Triennale Trasparenza ed Integrità

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0
									0,00					0,00	0

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato